



LESSICO PEDAGOGICO

Istruzione in carcere

Alessandra Cesaro

Researcher in Didactics and Special Pedagogy | Department of Philosophy, Sociology, Education, Applied Psychology – FISPPA | University of Padua (Italy) | ale.cesaro@unipd.it

Education in prison

L'istruzione in carcere è un elemento del trattamento penitenziario che trova posto a partire dalla fine dell'Ottocento nel "Regolamento generale degli stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi" (Regio Decreto 1 febbraio 1891, n. 260), periodo in cui si comincia a sviluppare un'idea di esecuzione penale non meramente punitiva tanto che, oltre all'abolizione della pena di morte e all'introduzione dell'ergastolo, si prevede una differenziazione delle strutture detentive in base all'età e alla condizione giuridica delle persone. Si afferma, per la prima volta, il principio che il carcere è anche un luogo di rieducazione e l'istruzione un dovere, sulla base di una concezione del detenuto come essere inferiore, divenuto criminale perché ignorante.

Nel Regolamento il legislatore dispone che negli istituti penitenziari siano attivati corsi scolastici e che i detenuti dalla condotta irreprensibile possano acquistare libri; stabilisce che l'istruzione è obbligatoria per tutti nelle case di correzione e nei riformatori, e solo per i condannati che abbiano meno di venticinque anni negli stabilimenti e nelle sezioni penali; equipara i programmi scolastici penitenziari a quelli delle scuole elementari del Regno e, sebbene l'accesso alla scuola di imputati e condannati sia differenziato, ne sancisce la frequenza obbligatoria e prevede punizioni in caso di assenza ingiustificata o disattenzione.

Durante il fascismo il processo di umanizzazione della detenzione avviato nel 1891 si interrompe: il modo di intendere il recluso cambia totalmente, al punto che la persona non deve essere solamente punita per essere andata contro lo Stato, ma anche ammaestrata secondo le idee del regime. Il "Nuovo Regolamento per gli istituti di prevenzione e pena" (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 787) stabilisce che "i detenuti sono obbligati a frequentare le scuole istituite negli stabilimenti [...]. Negli stabilimenti sono permesse solamente conferenze e proiezioni cinematografiche istruttive e educative, col divieto assoluto di intervento di persone estranee, oltre quelle incaricate delle conferenze e delle proiezioni" (art. 1); prevede che l'istruzione sia "impartita dal direttore, dal sanitario, dal cappellano, dall'insegnante, dal dirigente tecnico, dall'agronomo, da altri funzionari dello stabilimento, o anche da privati cittadini debitamente autorizzati dal Ministero" (art. 139), quindi anche da figure non idonee e qualificate allo svolgimento dell'attività didattica ma verosimilmente fedeli al regime; afferma che "in ogni stabilimento sono istituite scuole elementari per i detenuti analfabeti" (art. 136) e, in particolare, che "i detenuti analfabeti, che non hanno superato l'età di anni quaranta, devono frequentare giornalmente la scuola almeno per due ore" (art. 137). Istituisce anche le biblioteche, però specifica che è il direttore a decidere quali libri possano essere letti. Insomma, il regime condiziona in maniera profonda l'istruzione in carcere, arrivando a classi-

ficare come “buono” solamente chi dà prova di attaccamento alla scuola (art. 173), ma bandendo obiettivi didattici e di formazione di coscienze critiche che potrebbero diventare un pericolo per l’ideologia fascista che vede nel detenuto una persona da punire e indottrinare.

Nel 1948, con l’entrata in vigore della Costituzione italiana, l’attenzione si sposta sulla funzione riabilitativa del detenuto. Nella legge fondamentale dello Stato si afferma, infatti, che “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato” (art. 27), e che “la scuola è aperta a tutti” (art. 34); nello stesso anno il Ministro della Pubblica Istruzione, in accordo con il Ministro di Grazia e Giustizia, emana una circolare (8 marzo 1948) in cui delinea gli obiettivi delle scuole penitenziarie: “le scuole carcerarie elementari si propongono anzitutto di eliminare tra i detenuti l’analfabetismo e il semi-analfabetismo, ma specialmente adempiono ad un altro compito di educazione e di redenzione sociale e civile, perché contribuiscono al recupero sociale e all’emendamento degli infelici internati negli istituti di pena”. Tuttavia l’istruzione in carcere diventa un’opportunità per i singoli detenuti solamente con la legge 3 aprile 1958, n. 535, che segna la nascita ufficiale della scuola elementare in carcere con lo scopo di combattere l’analfabetismo e prevede la nomina di insegnanti di scuola elementare in carcere (art. 2) con l’istituzione del ruolo speciale transitorio dei docenti al quale si accede attraverso un concorso specifico. La scuola in carcere dura dieci mesi e gli insegnanti svolgono il proprio servizio anche nelle biblioteche e nelle sale di studio (art. 5). Pochi anni dopo viene istituito il ruolo speciale per l’insegnamento nelle scuole elementari presso le carceri e gli stabilimenti penitenziari (Legge 3 febbraio 1963, n. 72), cui si accede con titoli specifici stabiliti dal Ministero dell’Istruzione d’intesa con il Ministero della Giustizia; titoli per i quali sono previsti corsi di specializzazione che rimangono invariati fino al 1987.

È con il nuovo ordinamento penitenziario (Legge 26 luglio 1975, n. 354) che l’istruzione trova pieno riconoscimento, essendo prevista insieme al lavoro, alla religione e alle attività culturali, ricreative e sportive tra gli elementi del trattamento (art. 15). Nonostante il legislatore la delinea come facoltativa, rigettando l’impostazione del Regolamento carcerario del 1931 in cui vigeva l’obbligo di frequentare la scuola, la considera comunque un mezzo fondamentale di rieducazione. L’ordinamento, infatti, configura l’istruzione come uno degli interventi che l’amministrazione è tenuta a offrire, dando però ai detenuti libertà di scelta e prevedendo una serie di incentivi per sollecitare la loro partecipazione come, per esempio, un parziale esonero dal lavoro, l’opportunità di usufruire della misura della semilibertà per la partecipazione ad attività istruttive e la possibilità di ottenere delle agevolazioni di carattere economico. Le ragioni della facoltatività dell’istruzione sono da ricercare nel fatto che, mentre in passato essa aveva lo scopo di alfabetizzare i detenuti in quanto si riteneva che ci fosse una correlazione tra la sottocultura, assai presente nella società esterna, e i comportamenti devianti, nella realtà attuale si è constatato che all’aumento di scolarizzazione nel tessuto sociale non ha corrisposto una diminuzione dei comportamenti devianti. È stata quindi mantenuta l’istruzione come elemento del trattamento rieducativo, ma si sono volute salvaguardare la libera scelta e la responsabilità personale (Grevi, Giostra, Della Casa, 2006, pp. 188-189), modificando le caratteristiche dell’attività didattica, che deve saper offrire un quadro ampio di interventi in base alle differenti esigenze dei detenuti (corsi di alfabetizzazione, di formazione professionale, universitari). Sebbene l’ordinamento penitenziario stabilisca che l’istruzione è facoltativa, come precisa la Raccomandazione R(2006)2, ciascun istituto dovrebbe “cercare di offrire ai detenuti l’accesso ai programmi d’istruzione che siano i più completi possibili e che soddisfino i bisogni individuali dei detenuti e ne prendano in considerazione le aspirazioni”; dare “priorità ai detenuti che hanno bisogno di un’alfabetizzazione primaria e a coloro che mancano di una istruzione di base e professionale”; riservare particolare attenzione “all’istruzione dei giovani detenuti e a coloro che hanno bisogni speciali”. Ciò equivale a riconoscere che l’istruzione è “uno degli strumenti indispensabili per sostenere quel percorso di crescita e maturazione personale in grado di sostenere l’abbandono dei disvalori devianti per un positivo reinserimento sociale” (Cardinali, Craia, 2016, pp. 134-135).

La previsione dell’istruzione come elemento del trattamento trova una propria definizione all’art. 19 dell’ordinamento, che recita quanto segue: “negli istituti penitenziari la formazione culturale e professionale è curata mediante l’organizzazione dei corsi della scuola d’obbligo e di corsi di addestramento professionale, secondo gli orientamenti vigenti e con l’ausilio di metodi adeguati alla condizione dei soggetti. Particolare cura è dedicata alla formazione culturale e professionale dei detenuti di età inferiore ai venticinque anni. Con le procedure previste dagli ordinamenti scolastici possono essere istituite scuole di istruzione secon-

daria di secondo grado negli istituti penitenziari. È agevolato il compimento degli studi dei corsi universitari ed equiparati ed è favorita la frequenza a corsi scolastici per corrispondenza, per radio e per televisione. È favorito l'accesso alle pubblicazioni contenute nella biblioteca, con piena libertà di scelta delle letture". Il legislatore pone particolare attenzione ai giovani adulti (18-25 anni), sottolineando che devono godere di una formazione culturale in quanto l'istruzione può essere fondamentale per la crescita del soggetto e per il suo riadattamento sociale, anche perché spesso i detenuti di questa fascia d'età provengono da esperienze scolastiche negative e non è facile riavvicinarli allo studio.

In linea con l'ordinamento troviamo il nuovo "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà" (Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230) che sostituisce il Regolamento di esecuzione della Legge n. 354 del 1975 (DPR 29 aprile 1976, n. 431), nel quale erano già previsti corsi a livello di istruzione dell'obbligo e scuola secondaria di secondo grado, organizzati di concerto tra il Ministero della Pubblica Istruzione e quello di Grazia e Giustizia. Il Regolamento del 2000 riafferma il diritto all'istruzione, prevedendo in ogni carcere una commissione didattica con "compiti consultivi e propositivi, della quale fanno parte il direttore dell'istituto, che la presiede, il responsabile dell'area trattamentale e gli insegnanti. La commissione è convocata dal direttore e formula un progetto annuale o pluriennale di istruzione" (art. 41, comma 6) che deve rientrare nel progetto pedagogico d'istituto. Il Regolamento del 2000, riprendendo quello del 1976, stabilisce poi che, previa richiesta dell'amministrazione penitenziaria, possano essere attivati corsi di formazione professionale a seguito di accordi con gli Enti locali sulla base dei bisogni formativi dei ristretti e delle richieste del mercato del lavoro (art. 42); inoltre prevede che i detenuti possano frequentare corsi di studio universitari, dando loro la possibilità di avere a disposizione "camere e reparti adeguati allo svolgimento dello studio, rendendo, inoltre, disponibili per loro, appositi locali comuni", e che siano "autorizzati a tenere nella propria camera e negli altri locali di studio i libri, le pubblicazioni e tutti gli strumenti didattici necessari al loro studio" (art. 44). Non è questa la sede per disquisire sugli studi universitari in carcere, ma è curioso sapere che il primo corso accademico nacque negli anni Sessanta nel carcere di Padova, dove alcuni detenuti divennero matricole del corso di laurea in Ingegneria civile, anche se poi passarono molti anni prima di arrivare alla firma di protocolli d'intesa tra le università e l'amministrazione penitenziaria. Oggi non c'è ancora un pieno riconoscimento del diritto allo studio universitario in carcere, ma le esperienze che hanno preso forma in alcuni istituti penitenziari italiani (la creazione di poli universitari ovvero di sezioni dedicate allo studio universitario in cui vivono piccoli gruppi di studenti detenuti), in primis quello di Torino nel 1998, fanno ben sperare. L'obiettivo è di allestire alcuni spazi con caratteristiche strutturali, logistiche e organizzative che mirino a offrire un luogo adatto allo studio (ambienti comuni, orari di visita estesi per docenti e tutor, collegamento a internet sia pur con delle limitazioni, biblioteca ecc.), oltre a concedere benefici economici che possano agevolare l'accesso ai percorsi di formazione universitaria.

Da questa breve rassegna degli articoli dell'ordinamento penitenziario e del relativo Regolamento di esecuzione si desume che, dal 1975, l'istruzione non ha più un carattere speciale, ma segue gli stessi programmi previsti nella scuola pubblica, come illustrato in due circolari del Ministero dell'istruzione che equiparano i corsi di alfabetizzazione, di scuola primaria e di primo grado a quelli per adulti. Nello specifico l'istruzione dei detenuti, così come quella di tutti gli adulti, viene garantita a partire dal 1997 (O.M. 29 luglio 1997, n. 455) con l'istituzione dei Centri Territoriali Permanenti (CTP), trasformati in Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) con D.M. 25 ottobre 2007. I CPIA assicurano l'istruzione a tutti gli adulti (ristretti compresi) secondo l'assetto didattico previsto all'art. 4 del "Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali" (DPR 29 ottobre 2012, n. 263) e nelle "Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti" (Decreto MIUR 12 marzo 2015).

I percorsi d'istruzione degli adulti sono riorganizzati in tre livelli (cfr. Fig. 1). Quelli di primo livello prevedono due periodi didattici e hanno i seguenti obiettivi: il conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione (ex licenza media inferiore) al termine del primo periodo della durata di 400 ore, che possono essere incrementate con ulteriori 200 ore in assenza della certificazione conclusiva della scuola primaria; il conseguimento della certificazione attestante l'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione relative alle attività e agli insegnamenti generali comuni a tutti gli indirizzi degli istituti professionali e tecnici, al termine del secondo periodo, della durata di 825 ore. Per

L'utenza straniera il nuovo assetto didattico prevede lo svolgimento di percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, finalizzati al conseguimento di una certificazione attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della stessa non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo. I percorsi di secondo livello sono articolati in tre periodi didattici: il primo è mirato all'acquisizione della certificazione per l'ammissione al secondo biennio del liceo artistico e/o dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, il secondo è volto all'acquisizione della certificazione per l'ammissione all'ultimo anno del liceo artistico e/o dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, il terzo consente di acquisire il diploma di liceo artistico e/o di istruzione tecnica o professionale.



Fig. 1: assetto didattico CPIA

Con riferimento alla specificità dell'istituzione penitenziaria, le Linee guida del 2015, al paragrafo 3.6 ("Percorsi di istruzione negli istituti di prevenzione e pena"), stabiliscono che i percorsi di primo livello e di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana siano in carico ai CPIA, mentre quelli di secondo livello siano ricondotti alle istituzioni scolastiche di secondo grado del territorio. Dal documento in questione emerge anche il valore pedagogico di tali percorsi, finalizzati a rieducare il detenuto alla convivenza civile attraverso azioni che lo aiutino nella ridefinizione del proprio progetto di vita e nell'assunzione di responsabilità verso se stesso e la società, tenuto conto che l'istruzione costituisce il presupposto per la promozione della crescita culturale e civile del detenuto e la base necessaria alla sua formazione professionale, tecnica e culturale. Sul piano organizzativo la finalità rieducativa dell'istruzione trova senso se si considera la "specificità e distintività dell'istruzione nelle carceri, anche al fine di rendere compatibili i nuovi assetti organizzativi e didattici con i 'tempi' e i 'luoghi' della detenzione, nonché con la specificità dell'utenza, utilizzando metodi adeguati alla condizione dei soggetti e predisponendo soluzioni organizzative coerenti con il principio di individualizzazione del trattamento penitenziario".

Infine le Linee guida del 2015 prevedono che i percorsi di istruzione degli adulti in carcere siano attivati anche per i minori sottoposti a provvedimenti penali attraverso "attività di collaborazione e raccordo sinergico con il territorio e le strutture territoriali che compongono il Dipartimento per la giustizia minorile, volte ad assicurare ai soggetti interessati – sia all'interno della struttura penale che all'esterno della stessa – la frequenza dei suddetti percorsi, nella prospettiva di consentire il conseguimento di più elevati livelli di istruzione nonché di favorire interventi finalizzati al recupero, all'integrazione e al sostegno dopo la loro uscita dal circuito detentivo". Quanto previsto dalle Linee guida trova riscontro nel Protocollo d'intesa per la realizzazione di un "Programma speciale per l'istruzione e la formazione negli istituti penitenziari e nei servizi minorili della giustizia", firmato il 26 maggio 2016 dai Ministri della Giustizia e dell'Istruzione, e finalizzato a raggiungere obiettivi di promozione dell'integrazione e di pari opportunità nei percorsi scolastici dei soggetti ristretti nelle strutture penitenziarie italiane e di quelli sottoposti a provvedimenti penali

non detenuti da parte dell’Autorità Giudiziaria Minorile. In particolare negli Istituti penali per i minorenni, con l’entrata in vigore del decreto legislativo “Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni” (2 ottobre 2018, n. 121), che rappresenta il primo ordinamento penitenziario minorile vero e proprio, il legislatore prevede che, per “favorire la responsabilizzazione, l’educazione e il pieno sviluppo psico-fisico del minorenne, la preparazione alla vita libera, l’inclusione sociale e a prevenire la commissione di ulteriori reati”, si faccia “ricorso ai percorsi [...] di istruzione e formazione professionale, di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, e ad attività di utilità sociale, culturali, sportive e di tempo libero” (art. 1). Come osserva Maratea (2023, p. 88), “l’intenzione del legislatore pare essere quella di restituire all’istruzione un ruolo ancor più centrale nei percorsi di reinserimento sociale di minori e giovani adulti”, tanto da prevedere (al successivo art. 18) che i minori ristretti siano “ammessi a frequentare i corsi di istruzione [...] e formazione professionale all’esterno dell’istituto, previa intesa con istituzioni, imprese, cooperative o associazioni, quando si ritiene che la frequenza esterna faciliti il percorso educativo e contribuisca alla valorizzazione delle potenzialità individuali e all’acquisizione di competenze certificate e al recupero sociale”. A riprova dell’importanza che assume l’istruzione negli istituti penali per i minorenni, nell’ambito delle attività previste dal “Programma speciale per l’istruzione e la formazione negli istituti penitenziari e nei servizi minorili della giustizia” del 2016, nel 2020 il Ministero dell’Istruzione e del Merito e il Ministero della Giustizia hanno rinnovato la sottoscrizione del Protocollo d’intesa e hanno istituito un Gruppo di Lavoro interregionale per sollecitare e sostenere azioni utili al miglioramento dell’offerta d’istruzione negli Istituti Penitenziari (GLIIP), tenendo conto delle specificità territoriali e dell’articolazione organizzativa e didattica del carcere. Nel maggio del 2022, il Gruppo ha promosso un primo momento di confronto e riflessione a distanza, dal titolo “Istruzione ed esecuzione penale: sinergie, condivisioni, criticità”, al quale ne è seguito uno in presenza a novembre dello stesso anno, con l’obiettivo di migliorare la formazione congiunta (Istruzione e Giustizia) e monitorare le attività scolastiche nelle strutture detentive.

Le evoluzioni normative nazionali che hanno portato a delineare una nuova organizzazione dell’istruzione per gli adulti e i minori nei contesti penitenziari trovano riscontro anche nella leggi internazionali ed europee: le Regole dell’ONU sullo standard minimo per il trattamento dei detenuti del 2015, che hanno modificato quelle del 1955, prevedono l’obbligo di offrire opportunità di istruzione, formazione professionale e lavorative da parte delle amministrazioni penitenziarie e delle altre autorità competenti. A livello europeo, le Regole penitenziarie approvate l’1 luglio 2020, che hanno rivisto e modificato quelle del 2006, riprendendo la Raccomandazione R(89)12 del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa – “Istruzione in carcere” – affermano l’importanza dell’istruzione penitenziaria per il percorso rieducativo del detenuto.

Nonostante il quadro normativo nazionale e internazionale sull’istruzione sia ben definito, i bisogni formativi dei detenuti devono tuttora trovare adeguate risposte in molti contesti penitenziari; ancora una volta è fondamentale sottolineare l’importanza delle proposte scolastiche, dai corsi di alfabetizzazione all’università, perché attraverso di esse non ci si limita ad accompagnare il ristretto a ottenere un titolo di studio e assimilare delle nozioni, ma lo si aiuta ad acquisire “gli strumenti per pensare alla propria realtà in modo nuovo” (Vereni, 2017, p. 34). Il tempo del carcere non può essere un tempo vuoto o un tempo di attesa del fine pena, ma luogo dove il tempo assume dei significati attraverso ciò che si fa: è questo il valore dell’istruzione.

Nota bibliografica

- Grevi V., Giostra G., Della Casa F. (2006). *Ordinamento penitenziario: commento articolo per articolo*. Padova: Cedam.
- Cardinali C., Craia R. (2016). Istruzione e ri-educazione: quale ruolo per la scuola in carcere? *Formazione & Insegnamento*, 2, 129-142.
- Maratea A. (2023). Il diritto all’istruzione in carcere tra (in)effettività e prassi problematiche: uno sguardo all’istruzione universitaria nelle carceri per adulti e secondaria negli istituti penali per minorenni. *Osservatorio costituzionale*, 3, 79-106.
- Vereni P. (2017). Insegnare “ai carcerati”, non “in carcere”. *Studium*, 1, 29-47.